



14821-18

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SECONDA SEZIONE CIVILE**

Composta da:

Oggetto

STEFANO PETITTI

- Presidente -

SERVITU'

SERGIO GORJAN

- Consigliere -

ALDO CARRATO

- Consigliere -

Ud. 06/04/2018 -  
CC

ANTONIO SCARPA

Rel. Consigliere -

R.G.N. 26124/2014

MAURO CRISCUOLO

- Consigliere -

Rep. e1

Cass. 14821

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 26124-2014 proposto da:  
(omissis)

elettivamente domiciliati in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato (omissis)

(omissis);

**- ricorrenti -**

**contro**

(omissis), elettivamente domiciliata in (omissis)

(omissis), presso lo studio dell'avvocato (omissis)

(omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato (omissis)

(omissis);

**- controricorrente -**

avverso la sentenza n. 1165/2014 della CORTE D'APPELLO di  
FIRENZE, depositata il 04/07/2014;

OR  
1528/18

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

### **FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE**

(omissis)

(omissis) , hanno proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza n. 1165/2014 della Corte d'Appello di Firenze, depositata il 4 luglio 2014.

Resiste con controricorso (omissis) .

Le parti hanno depositato memorie ai sensi dell'art. 380 bis 1 c.p.c.

La Corte d'Appello di Firenze, in riforma della sentenza resa in primo grado il 15 gennaio 2009 dal Tribunale di Livorno, sezione distaccata di Cecina, condannò (omissis)

(omissis)

(omissis), a ripristinare la servitù di deposito di acqua posta a servizio dell'alloggio di proprietà (omissis) e gravante sulla soffitta sovrastante l'alloggio dei signori (omissis) e (omissis), nell'edificio condominiale sito in (omissis) , frazione di (omissis) , località (omissis) . Tale servitù di approvvigionamento idrico era stata costituita con atto pubblico del 21 dicembre 1965 intercorso tra (omissis) (originaria proprietaria dell'intero immobile) e (omissis) , dante causa di (omissis) . Il Tribunale ritenne che i cassoni d'acqua un tempo presenti nel sottotetto di pertinenza dell'appartamento dei convenuti fossero stati sostituiti da più moderni contenitori collocati in parte condominiale, con trasferimento da ritenersi legittimo alla stregua dell'art. 1068, comma 2, c.c. La Corte d'Appello affermò, invece, che l'istruttoria per testi avesse confermato l'utilizzazione dell'impianto originario esistente nel sottotetto da parte della signora (omissis) e della sua dante causa fino al

dicembre 1988. Aggiunsero i giudici di secondo grado che l'allegazione dei convenuti circa un accordo per il trasferimento dello stesso impianto, intervenuto tra i precedenti proprietari dei fondi dominante e servente, prima ancora dell'acquisto dell'alloggio da parte dei signori (omissis) e (omissis), fosse rimasto privo di prova, occorrendo per esso, d'altro canto, la forma scritta. Alla legittimità del trasferimento unilateralmente attuato dai convenuti non poteva poi prestarsi, secondo la Corte di Firenze, il disposto dell'art. 1068, comma 2, c.c. (fattispecie neppure allegata dagli interessati), visto che l'impianto era stato spostato su fondo appartenente a terzi (il giardino condominiale), senza neppure averne il consenso.

Il primo motivo di ricorso di (omissis)

(omissis) è rubricato "erroneità e difetto di motivazione. Travisamento dei fatti e delle risultanze testimoniali. Carezza d'istruttoria. Illogicità manifesta". Tale censura elenca sette circostanze, che si dicono non considerate dalla Corte di Firenze, circa l'allacciamento sopravvenuto del fabbricato alla rete idrica comunale, la pregressa inutilizzazione dei cassoni in amianto, le infiltrazioni da essi provocate, l'allaccio predisposto ad altri cassoni, il difetto di lamentele per oltre diciassette anni, l'assenza di pregiudizio subito dalla controparte, la possibilità dal 1989 di approvvigionarsi altrimenti d'acqua. Si sottolinea pure come l'operato trasferimento non potesse strutturalmente essere attuato senza la disponibilità ed il consenso tacito della signora (omissis).

Il secondo motivo di ricorso di (omissis)

(omissis) è analogamente rubricato "erroneità e difetto di motivazione. Travisamento dei fatti e delle risultanze testimoniali. Carezza d'istruttoria. Illogicità manifesta", ma vi si aggiunge "anche sotto il profilo della mancata applicazione

del disposto di cui all'art. 1068, comma II, c.c.". Si precisa come il fondo sul quale è stato trasferito l'esercizio della servitù sia "anche di proprietà (per 1/3) della famiglia <sup>(omissis)</sup>" e come anche gli altri comproprietari avessero tacitamente e pacificamente dato il consenso.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perché connessi. Le censure presentano evidenti profili di inammissibilità e si rivelano comunque infondate. Al di fuori della denuncia di mancata applicazione dell'art. 1068, comma 2, c.c., il ricorso non denota i necessari caratteri della tassatività e della specificità, che ne consentano la sussunzione in alcuna delle tipiche categorie logiche previste dall'art. 360 c.p.c., risolvendosi, piuttosto, in una critica generica della sentenza impugnata. Vengono ipotizzati errori ed insufficienze nella motivazione della Corte di Firenze circa la ricostruzione delle vicende storiche e la valutazione delle emergenze istruttorie che esulano anche dal parametro del vigente art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il quale suppone, per contro, un vizio specifico, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Tale vizio è da denunciare nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, comma 1, n. 6, e 369, comma 2, n. 4, c.p.c. (e dunque indicando gli atti e i documenti dei pregressi gradi di merito in cui siano state preventivamente introdotte nel dibattito processuale le questioni poi poste a fondamento del ricorso per cassazione), fermo restando che l'omesso esame di elementi probatori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo

qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U, 07/04/2014, n. 8053).

La Corte di Firenze ha accertato che non vi fosse prova di un trasferimento della servitù concordato per iscritto tra le parti interessate, sicché lo spostamento dell'impianto dal sottotetto al giardino condominiale doveva intendersi operato in via di fatto unilateralmente. I ricorrenti propugnano un diverso apprezzamento dei fatti rispetto a quello compiuto, a norma dell'art. 116 c.p.c., dai giudici del merito, ma tale operazione inferenziale, che suppone un accesso diretto agli atti e una loro deliberazione, non è ammissibile davanti Corte di cassazione.

La decisione dei giudici d'appello è, peraltro, conforme all'orientamento di questa Corte, qui da ribadire, secondo cui, ai sensi dell'art. 1068 c.c., non è consentito lo spostamento delle opere necessarie all'esercizio della servitù per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente, il quale, ove l'originario esercizio di quel diritto sia divenuto più gravoso, o impedisca di eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti, ben può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l'esercizio del suo diritto, ma, ove tale offerta non sia accettata, il trasferimento dell'esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente o per decisione del giudice, o per effetto di convenzione scritta, ex art. 1350, n. 4, c.c., intercorsa fra le parti interessate, implicando il mutamento del luogo di esercizio variazioni nel contenuto della servitù medesima (Cass. Sez. 2, 14/03/1991, n. 2697; Cass. 28/01/1978, n. 405; Cass. Sez. 2, 25/05/1965, n. 1031).

Il ricorso va perciò rigettato. I ricorrenti vanno condannati a rimborsare ai controricorrenti le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo.

Sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - dell'obbligo di versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione integralmente rigettata.

#### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso e condanna in solido i ricorrenti a rimborsare ai controricorrenti le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 4.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2018.

Il Presidente

Dott. Stefano Petitti



Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, 07 GIU. 2018

Il Funzionario Giudiziario  
Valeria NERI